



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Vinella Alessandro per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Materdomini s.r.l. (già SSD Matervolley Castellana a.r.l.) cod. FIPAV 15.073.0040,

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente          |
| • Avv. Adolfo Mutarelli    | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione        | Componente          |
| • Avv. Ennio De Vita       | Assistente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il ricorrente sig. Vinella Alessandro, assistito come in atti dall'avv. Manuela Magistro, e la società regolarmente costituitasi e rappresentata dall'avv. Francesco Termini, sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, vista la Determina N.005 del 25 Gennaio 2013 del Consiglio Federale,

### OSSERVA

Il ricorrente chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa motivandolo con la mancata sottoscrizione del vincolo sportivo con la SSD Matervolley Castellana a r.l (cod. FIPAV 13.073.0040), l'incompatibilità ambientale venutasi a realizzare a seguito di contrasti tra la Materdomini s.r.l. e la New Mater S.r.l. in ordine all'utilizzo del Palasport principale di Castellana Grotte del quale la New Mater s.r.l. è gestore; nonché per disinteresse sportivo alla prestazione dell'atleta che non trova collocazione nei programmi del sodalizio. In subordine, qualora non fosse ravvisabile una giusta causa imputabile al sodalizio, chiedeva lo scioglimento del vincolo previa determinazione di un equo indennizzo a favore della società, tenuto conto del livello tecnico dell'atleta.

La società si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché nei fatti i sollevati addebiti nei confronti del sodalizio non sussistevano o comunque non erano provati in alcun modo e pertanto infondati.

Occorre innanzitutto precisare in merito alla prima motivazione dell'istruttoria compiuta e dalla documentazione esibita dalle parti è emerso che la società sportiva "Materdomini S.r.l." di Castellana Grotte, iscritta al campionato di serie B1/M, nel febbraio 2012 comunicava alla Federazione di aver modificato la propria denominazione in S.S.D. Matervolley Castellana S.r.l. Sulla base della predetta dichiarazione di parte il Consiglio Federale ne ratificava la modifica.

In realtà dagli atti è risultato che la S.S.D. Matervolley Castellana S.r.l. costituisce una società sportiva del tutto nuova con propria partita iva (07344390724) ovviamente diversa da quella di cui è titolare la Materdomini S.r.l. (06463010725). Ne consegue che non appare corretta la procedura di cambio di denominazione a suo tempo promossa dalla Materdomini S.r.l. in quanto, per aversi modifica della sola denominazione sociale, si deve dare esclusivamente luogo ad una modifica dell'atto costitutivo nella permanente identità del medesimo complesso societario. È evidente pertanto che la costituzione di una società *ex novo* non appare configurabile in alcun modo come modifica di denominazione sociale di altra e distinta società anche se con identico oggetto sociale.



## FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: [cta.campania@federvolley.it](mailto:cta.campania@federvolley.it)

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Alla luce di quanto precede la modifica di denominazione sociale richiesta dalla società sportiva Materdomini S.r.l. in S.S.D. Matervolley Castellana S.r.l. deve pertanto ritenersi priva di effetti e, in particolare, sul piano federativo e associativo. Né può riconoscersi effetto sanante alla delibera del Consiglio Federale di intervenuta ratifica del cambio di denominazione in quanto essa è stata emanata sulla base dell'errato presupposto della mera modifica della sola denominazione sociale.

Del resto sotto convergente profilo è agevole osservare che (anche ove fosse stato legittimamente ottenuto il richiesto cambio di denominazione) nel breve periodo in cui la società Matervolley Castellana S.r.l. ha operato si è verificato un obiettivo stato di confusione ed incertezza di ruoli e competenze compiutamente già valutato dal Consiglio Federale che con delibera n. 5 del 23 gennaio 2013 ha disposto l'annullamento del cambio di denominazione facendo "salva l'attività comunque svolta nella presente annata agonistica", compresi quindi anche i vincoli tesserativi in essere, per cui tale motivazione non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione.

Per quanto riguarda le altre motivazioni occorre ricordare che l'art. 35 del R.A.T. dispone che il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione dello stesso risulti equa dopo aver contemperato gli interessi dell'atleta con quelli dell'associato. Nel caso di specie questa Commissione ritiene che non sussiste alcun motivo per il quale il vincolo debba essere dichiarato interrotto, infatti sebbene risulti ampiamente provato che tra la Materdomini s.r.l. e la New Mater s.r.l. vi sia in atto un contenzioso in ordine all'utilizzo del Palasport principale di Castellana Grotte, non è stata fornita da parte del ricorrente alcuna prova in ordine al coinvolgimento dall'atleta, anche de relato, in tale conflitto. In effetti se da un lato risulta provato che l'atleta ricorrente per ben due anni è stato concesso in prestito dalla Materdomini s.r.l. alla New Mater s.r.l., dall'altro non vi è alcuna prova che il contrasto sorto tra le due società impedisca il regolare svolgimento dell'attività sportiva dell'atleta presso il sodalizio di appartenenza; ne può trovare ingresso l'illusione in base alla quale l'atleta non verrebbe concesso in prestito alla New Mater s.r.l. per il conflitto sorto tra le due società, in quanto le scelte organizzative dei sodalizi non possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione. Del resto come risulta evidente dalla documentazione prodotta e dall'attività istruttoria svolta, non è emerso alcun reale motivo di conflitto tra l'atleta ed il sodalizio.

Del pari destituito di fondamento è l'altro motivo relativo al disinteresse sportivo. Dagli atti risulta che il sodalizio ha provveduto a convocare regolarmente l'atleta invitandolo a partecipare all'attività sportiva per la stagione agonistica 2012/13, con ciò dimostrando di avere interesse alla sua prestazione sportiva. Anche sul punto relativo ad eventuali progetti del sodalizio Materdomini s.r.l. circa l'utilizzo dell'atleta nelle varie competizioni agonistiche svolte dallo stesso, questa Commissione ribadisce che non è di sua competenza stabilire i modi e i termini dell'eventuale impiego dell'atleta per valutare o meno l'eccepito disinteresse. Quel che potenzialmente rileva ai fini della valutazione della domanda in ordine all'eccepito disinteresse, è solo il concreto atteggiamento tenuto dal sodalizio nei confronti dell'atleta, che se si concretizzasse in un atteggiamento lesivo della dignità dell'atleta stesso (allontanamento dagli allenamenti, o eventuali atteggiamenti ostruzionistici, ecc.) sarebbe in quel caso censurabile da questa Commissione. Dalla difesa dell'atleta e dalla documentazione prodotta non è stato evidenziato nessun disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta. Questa Commissione, nel valutare l'equo interesse da un lato del sodalizio all'attività prestata dall'atleta e dall'altro l'interesse dell'atleta a svolgere l'attività della pallavolo, ritiene che nel caso di specie non vi è alcun elemento che possa fondatamente portare a ritenere che la circostanza prevista dall'art. 35 del R.A.T. si sia verificata.



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso, dell'atleta Vinella Alessandro.

Dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 18 marzo 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*